



# COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.66**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U.. 2018**

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 21:00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di \* CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PESSIONE Matteo	SINDACO	X	
GRISTINA Giorgio	VICE SINDACO	X	
MAINA Giovanni Battista	CONSIGLIERE	X	
FAZION Micaela	CONSIGLIERE	X	
SPAGNOLO Cinzia Agnese	CONSIGLIERE	X	
BORETTO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
CASOLI Maria Rosaria	CONSIGLIERE		X
GIUDICE Pier Paolo	CONSIGLIERE	X	
DE BONIS Marco	CONSIGLIERE	X	
UZIARD Ester	CONSIGLIERE		X
AGRESTA DIOMIRA	CONSIGLIERE		X
PEDUSSIA Marco	CONSIGLIERE	X	
GRAMARI Francesco	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR. VITO MARIO BURGIO**.

**PESSIONE DOTTOR MATTEO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'Art.54 D.Lgs. 15 Dicembre 1997 N.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.27 Dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTO** il disegno di legge di Bilancio per l'anno 2018, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per l'esercizio 2018 al Febbraio 2018;

**VISTO** l'art.1, comma 639 L.27 Dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'Art.1, comma 26 L.28 Dicembre 2015 n.208, con cui è stato introdotto, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008-2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"* e che *"la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, N.147, né per Enti Locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N.267, oil dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo Testo Unico di cui al Decreto Legislativo N.267 del 2000"*;

**CONSIDERATO** che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art.6, comma1 del disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2018, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote del 2017, con l'unica eccezione della TARI;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale N.8 in data 30.03.2017, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, IL Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2017;

**VISTO** in tal senso il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 28.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni approvate rispettivamente con Delibera di Consiglio Comunale N.13 del 30.03.2017 e N.27 del 24.04.2017, e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018, per adattare il Regolamento alle eventuali modifiche normative che verranno introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 e dai relativi provvedimenti collegati;

**RITENUTO** quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2017:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	<b>ESCLUSI DALL'IMU</b>
Aliquota per le abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dell'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	<b>4,00 PER MILLE</b>
Aliquota per gli immobili ad uso abitativo (censiti nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9) non locati né ceduti in comodato d'uso gratuito (attraverso contratti regolarmente registrati) a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, da almeno due anni dalla data del 01.01.2014	<b>10,20 PER MILLE</b>
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	<b>8,80 PER MILLE, con riduzione del 50 per cento della base imponibile</b>
Aliquota per i fabbricati di categoria D/6 a destinazione di esercizi sportivi	<b>7,60 PER MILLE</b>
Aliquota per i fabbricati di categoria D/5 a destinazione Banca e/o istituto di credito	<b>10,60 PER MILLE</b>
Aliquota per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali (altri immobili, terreni agricoli e aree edificabili)	<b>8,80 PER MILLE</b>

**CONSIDERATO** che occorre riconfermare i valori minimi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, riportati nella **TABELLA "A"** -facente parte integrante al presente atto- e approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.19 del 16 Luglio 2015 e anni precedenti, altresì riconfermata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 28.04.2016, onde consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, il comma 688 della L.147/2013, come modificato dalla rt.4, comma 12 *quater* D.L. 66/2014, convertito in L.89/2014, ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 GIUGNO e del 16 DICEMBRE;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

**CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;**

#### **DELIBERA**

1. di stabilire e riconfermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU), con efficacia dal 1° Gennaio 2018:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	<b>ESCLUSI DALL'IMU</b>
---	-------------------------

Aliquota per le abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dell'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011	<b>4,00 PER MILLE</b>
Aliquota per gli immobili ad uso abitativo (censiti nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9) non locati né ceduti in comodato d'uso gratuito (attraverso contratti regolarmente registrati) a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, da almeno due anni dalla data del 01.01.2014	<b>10,20 PER MILLE</b>
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	<b>8,80 PER MILLE, con riduzione del 50 per cento della base imponibile</b>
Aliquota per i fabbricati di categoria D/6 a destinazione di esercizi sportivi	<b>7,60 PER MILLE</b>
Aliquota per i fabbricati di categoria D/5 a destinazione Banca e/o istituto di credito	<b>10,60 PER MILLE</b>
Aliquota per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali (altri immobili, terreni agricoli e aree edificabili)	<b>8,80 PER MILLE</b>

2. di confermare la detrazione dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di riconfermare, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori minimi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, riportati nella **TABELLA "A"** -facente parte integrante al presente atto- e approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.19 del 16 Luglio 2015 e anni precedenti, altresì riconfermata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 28.04.2016, onde consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;
4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
5. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° Gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'Art.1, comma 169 L.296/2006;
6. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON N.10 VOTI favorevoli espressi in forma palese dal Sindaco e dai 9 Consiglieri presenti sui 12 assegnati al Comune;**

### **DELIBERA**

**Di dichiarare la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
F.to: PESSIONE Dottor Matteo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
F.to: DR. VITO MARIO BURGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. VITO MARIO BURGIO